Comune di Albiano d'Ivrea



Unione della Serra Città Metropolitana di Torino

C.so Vittorio Emanuele, 54 Cap. 10010
Tel. 0125-59603 Fax 0125-59819
E-mail: albiano.divrea@ruparpiemonte.it
Pec: albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it
P. IVA 01735420018



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - art.31 c.4 bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del

Art.1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire di opere abusive - prevista dall'art.31 c. 4-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., così come introdotto dall'art.17 c. 1, lettera q-bis della L.164/2014 (detto Sblocca Italia) - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire di opere edilizie di nuova costruzione, realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali. Infatti il comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R.380/2001 così dispone:

"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.omissis...."

Tale sanzione pecuniaria, come affermato in giurisprudenza, si aggiunge, non sostituendola, alla sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art.31 c.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. Essa ha finalità propriamente ripristinatoria ed ha non solo lo scopo di sollecitare il responsabile dell'abuso alla sua tempestiva rimozione, ma anche quello di tenere indenne l'amministrazione comunale dall'impegno economico derivante dall'abbattimento delle opere realizzate sine titulo; come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

Art.3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art.31 del DPR.380/2001 e s.m.i., come anzidetto prevede che:

"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti".

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate (con riferimento alla somma delle superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle strutture verticali perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, indipendentemente dal loro utilizzo o dalla loro destinazione d'uso) sono così individuate:

interventi di nuova costruzione di carattere residenziale:

- fino a 10 mg €.2.000,00
- oltre 10 mg e fino a 30 mg €.3.000,00
- oltre 30 mg €.4.000,00 + €.100,00 per ogni mg, fino ad un massimo di €.20.000.

interventi di nuova costruzione di carattere non residenziale:

- fino a 10 mg €.3.000,00
- oltre 10 mg e fino a 30 mg €.5.000,00
- oltre 30 mq €.7.000,00 + €.200,00 per ogni mq, fino ad un massimo di €.20.000.

opere non quantificabili in termini di superfici (es. cambi di destinazioni ecc.): €.5.000,00

Nel caso di realizzazione di più interventi distinti ricadenti nelle suddette diverse casistiche, la sanzione sarà determinata dalla somma dei singoli importi determinati come sopra.

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27 del DPR.380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è, indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate, sempre pari al valore massimo di €.20.000,00.

Art.4 - ALTRE OPERE

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Non è ammessa la rateizzazione del pagamento della sanzione.

Art.6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, c.4 ter del D.P.R.380/2001, così come introdotto dall'art. 17 c.1, lettera q-bis della L.164/2014, che così dispone:

"I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico."

Pertanto detti importi verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Art.7 - NORMA TRANSITORIA

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.